

## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

## **LEGGE 488/92**

# COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95 QUARANTAQUATTRESIMA RIUNIONE – 13 e 20 novembre 2006 RISPOSTE AI QUESITI

**D.** (Unicredit) Con riferimento ad alcune domande, si presentano i casi in cui le aziende nella scheda tecnica dichiarano di voler acquistare nell'ambito del programma dei macchinari innovativi. A corredo della documentazione sono state prodotte perizie che però non risultano giurate (come invece è previsto dalla circolare).

E' possibile sulla base di quanto prodotto richiedere un 'integrazione ?

Nel caso contrario la banca deve azzerare l'indicatore relativo oppure procedere al rigetto della domanda stessa?

**D.** (Unicredit) Il punto 5.3 della Circolare n. 980902 del 23 marzo 2006 prescrive che il modulo di domanda deve essere corredato, pena l'invalidità della domanda, di tutta la documentazione di cui all'allegato 12, in quanto necessaria per l'espletamento dell'attività istruttoria.

L'allegato n. 12 punto 11) richiede la trasmissione, entro la scadenza del bando, delle documentazioni previste per il riconoscimento delle premialità di cui al punto 6.5.

Qualora un'impresa abbia richiesto nei punti C2 della Scheda tecnica il riconoscimento delle premialità/maggiorazioni ma non abbia trasmesso la relativa documentazione probatoria, si chiede se la domanda debba essere considerata non valida ai sensi del sopraccitato punto 5.3 o se si possa considerare comunque valida la domanda non riconoscendo tuttavia le maggiorazioni richieste.

**D.** (Unicredit) Il punto 6.5 lettera d) della Circolare prevede che le imprese richiedenti trasmettano, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, copia dell'atto di fusione, certificati CCIAA, copia degli ultimi tre bilanci approvati riferiti alle imprese che hanno partecipato alla fusione, dichiarazioni del legale rappresentante dell'impresa risultante dalla fusione, redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 21, attestanti il possesso del requisito di PMI da parte di ciascuna delle predette imprese, nonché copia delle documentazioni contabili comprovanti il valore del fatturato utile al fine di dimostrare il collegamento economico di cui sopra.

L'allegato 12, tra la documentazione da trasmettere entro la chiusura dei termini, prevede al punto 11 le documentazioni previste per il riconoscimento delle premialità di cui al sopra riportato punto 6.5.

Si presenta il caso di un'impresa che in Scheda Tecnica ha selezionato al punto C2.4 la casella "si" per la premialità concernente operazioni di fusione senza allegare tuttavia la documentazione di cui sopra.

Si chiede di chiarire se in tale fattispecie sia necessario ritenere non valida la domanda ai sensi del punto 5.3 della Circolare oppure sia possibile istruire la domanda senza riconoscere la richiesta di premialità.

- **D.** (Centrobanca) Dalla lettura dell'art. 7, comma 3 del Decreto 1° febbraio 2006, sembrerebbe che, nel caso in cui in scheda tecnica siano stati indicati investimenti innovativi, la domanda presentata priva della perizia giurata rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi del punto 6.3 della circolare n°980902 del 23/3/06, ai fini della valutazione dell'indicatore n°2, sia da rigettare in quanto priva degli elementi per il calcolo dell'indicatore. Si richiede parere del CTC.
- **D.** (Italease) La richiedente ha indicato nella scheda tecnica investimenti innovativi senza presentare la prescritta perizia giurata rilasciata da un tecnico iscritto all'Albo. In tali casi si richiede se la domanda debba essere rigettata ovvero, come riteniamo più corretto, se la domanda debba essere accolta considerando come "non innovativi" i beni per i quali non è stata prodotta la perizia con conseguente mancato riconoscimento della premialità.

Si richiede inoltre, sempre con riferimento a domande nelle quali sono presenti beni innovativi e la relativa perizia sia stata redatta in maniera conforme a quanto indicato al punto 6.3 della circolare, se l'attività istruttoria debba limitarsi per quanto attiene al carattere innovativo degli stessi alla mera conformità del testo della perizia rispetto alle richiamate disposizioni della circolare stessa, senza entrare nel merito del carattere innovativo dei beni, come riteniamo corretto.

- R. Il punto 5.3 della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006 prevede che la domanda non corredata della documentazione di cui all'allegato 12 alla predetta circolare necessaria per l'espletamento dell'attività istruttoria debba essere considerata non valida. La perizia giurata riguardante gli investimenti innovativi e le altre documentazioni previste a supporto della richiesta delle maggiorazioni degli indicatori di cui al punto 6.5 della suddetta circolare non costituiscono elementi preguidiziali per l'espletamento dell'attività istruttoria della domanda, ma riguardano solo quella parte dell'attività istruttoria volta a valutare il riconoscimento dell'indicatore di innovatività o delle premialità richieste; pertanto, la loro mancanza non determina la decadenza della domanda bensì, rispettivamente, un valore nullo dell'indicatore n. 2 e il mancato riconoscimento delle maggiorazioni eventualmente richieste. Infine, con riferimento alla perizia, l'asseveramento previsto dalla circolare costituisce requisito formale di validità richiesto ad substantiam e pertanto la sua mancanza costituisce motivo di invalidità della perizia stessa; pertanto, anche in tale evenienza, il valore dell'indicatore n. 2 è assunto pari a 0.
- **D.** (Italease) Il punto 6.3 della Circolare ministeriale n. 980902 del 23/03/2006, in tema di investimenti innovativi, dispone che l'impresa debba allegare alla domanda una perizia giurata, rilasciata da un professionista iscritto al relativo Albo professionale che attesti la conoscenza nel dettaglio della o delle tecnologie oggetto degli investimenti innovativi, etc. etc.; si presenta il caso di un'impresa che a tale scopo ha fornito una perizia giurata rilasciata da un Consulente Tecnico del Tribunale in ambito informatico, citando quali riferimenti quelli di iscrizione (n. e data) al C.T.U. del Tribunale stesso (non vengono menzionati i riferimenti di iscrizione ad alcun Albo professionale). Alla luce di quanto sopra, si richiede se tale perizia possa comunque ritenersi valida a tutti gli effetti.
- R. Il punto 6.3 della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006 prevede che la perizia giurata sia rilasciata da un professionista iscritto al relativo albo professionale. Qualora sia presentata perizia rilasciata da altro soggetto la stessa non può essere considerata valida.
- **D.** (Unicredit ) Si presenta il caso in cui un'azienda, che svolge attività di somministrazione e vendita di beni, prevede l'acquisto di beni innovativi riguardanti un sistema per la gestione degli ordini, la tariffazione e la gestione contabile automatizzati attraverso attraverso palmari con interfacce wireless in rete locale.

I beni innovativi in dettaglio riguardano, oltre l'acquisto del software, un sistema cassa pos PC 755, un sistema operativo windows, un palmare, access point, una custodia in pelle per il palmare, una stampante termica Samsung Sp-350, una stampante pos printer 80 mm, interfaccia usb per Sp-350.

A corredo della domanda di agevolazione è stata allegata perizia giurata di un tecnico abilitato che attesta la rispondenza degli investimenti innovati alla categoria B2 di cui all'art.8 comma 11 lettera b) del decreto attuativo.

Lo stesso specifica che trattandosi di reingegnerizzazione ed integrazione dei processi organizzativi tutte le spese funzionali al predetto processo si possono considerare tra i beni innovativi

Alla luce della suddetta perizia, tutte le spese si ritengono utili ai fini del calcolo dell'indicatore n.2.

**D.** (Unicredit) L'art. 8, comma 11 lettera b.1) del Decreto del 1° febbraio 2006 precisa che, con riferimento all'indicatore n. 2, gli investimenti innovativi riguardano, tra l'altro, "apparecchiature, macchinari e impianti robotizzati, connessi al ciclo produttivo, gestiti da sistemi digitali basati su piattaforme software e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzi dei sistemi succitati".

Si pone il caso di un'impresa che realizza un investimento composto da una pressa per lo stampaggio della plastica, una serie di stampi da utilizzare nella suddetta pressa e da un robot che ha funzione di estrarre il prodotto stampato dagli stampi.

La pressa, gli stampi e il robot sono prodotti da aziende diverse. La pressa, con gli stampi, può funzionare anche in assenza del robot.

Il perito, nell'ambito della perizia giurata, assevera che i tre elementi "devono intendersi come componenti di un unico sistema produttivo in quanto i risultati della produzione attesa si possono raggiungere solo se dette strutture lavoreranno insieme". Si richiede se tale valutazione corrisponde alle indicazioni della circolare in merito alla descrizione degli investimenti innovativi.

**D.** (Unicredit ) Si presenta il caso in cui un'azienda, che svolge attività di lavorazione di capi di maglieria prevede l'acquisto di beni innovativi, nel dettaglio trattasi di "lavatrice dotata dell'innovativo cesto a nido d'ape( Brevetto internazionale dell'azienda produttrice) e di un essiccatoio dotato anch'esso di un innovativo cesto a nido d'ape per evitare effetto pilling.

Il tecnico attesta la rispondenza dei predetti macchinari alla categoria B1 di cui all'art.8 comma 11 lettera b) del decreto attuativo.

Si presenta il caso in cui un'azienda, che svolge attività commerciale e prevede l'implementazione di un impianto frigorifero che consente di effettuare le operazioni di stoccaggio dei prodotti congelati.

Il tecnico attesta la rispondenza dei predetti impianto alla categoria B1 di cui all'art.8 comma 11 lettera b) del decreto attuativo.

Si presenta il caso in cui un'azienda, che svolge di gestione di porti turistici e come investimento innovativo prevede la realizzazione di un eliporto, una camera iperbarica entrambi con collegamento telematico alla centrale operativa (torre di controllo)

Il tecnico attesta la rispondenza dei predetti impianto alla categoria B5 di cui all'art.8 comma 11 lettera b) del decreto attuativo.

Alla luce della circolare ministeriale si ritiene che la Banca Concessionaria non debba entrare nel merito di quanto dichiarato dal perito, ma solo verificare che la perizia prodotta rispetti quanto stabilito dal punto 6.3 della Circolare Ministeriale 980902 del 23/03/2006.

**R**. Il punto 6.3 della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006 individua il contenuto della perizia giurata e in particolare prevede che il perito descriva gli investimenti innovativi previsti e ne attesti l'appartenenza alle categorie individuate dall'articolo 8, comma 11, lettera b) del decreto 1° febbraio 2006. Nello specifico, quindi, è necessario che la perizia non si limiti a dichiarare tale rispondenza, ma descriva le caratteristiche degli investimenti in modo da evidenziare con chiarezza gli elementi su cui si basa il nesso con le tipologie individuate dal decreto. Nei casi sopra indicati, ai fini della rispondenza alle categorie di cui all'articolo 8, comma 11, lettere b1), b2) e b5), la perizia deve dunque evidenziare la sussistenza di piattaforme e tecnologie digitali.

**D.** (Centrobanca) Si presenta il caso di una società che ha presentato domanda per un programma di investimenti (ampliamento) finalizzato alla produzione di energia. Tale impresa svolge principalmente attività di produzione di farine proteiche e grassi animali e vegetali. Ai fini dell'ottenimento della premialità, è stata presentata la certificazione UNI EN ISO 14001 riferita alla seconda attività, non oggetto della presente iniziativa.

Al punto 6.5 lettera c) della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006 è stabilito che, per le imprese che alla data di presentazione del Modulo di domanda abbiano già aderito a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 e EMAS, è riconosciuta una premialità dello 0.5%. Si ritiene, che detta certificazione, sia comunque valida ai fini dell'assegnazione della premialità in quanto attribuita alla società. Si chiede conferma di tale valutazione.

**D.** (Interbanca) Una società che ha presentato domanda di agevolazioni a valere sul 31° bando 2006 (Industria) ha indicato in scheda tecnica di avere già aderito ad un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001, rispondendo "Sì" al quesito posto al punto C2.3.2.

A supporto di tale affermazione, la società ha presentato certificato di rispondenza del Sistema Ambientale Aziendale alla norma citata, riferito però ad un'unità produttiva diversa da quella oggetto del programma di cui alla domanda di agevolazioni, la quale, invece, non è ancora certificata.

Si ritiene che in questo caso possa comunque essere riconosciuto l'incremento dello 0,5 % degli indicatori del progetto previsto dal punto c) del punto 6.5 della Circolare Ministeriale n° 980902 del 23.03.2006, atteso che in tale punto della Circolare è richiesto che sia l'impresa (e non l'unità produttiva) ad avere già aderito al sistema di certificazione.

R. Si concorda con la Banca concessionaria.

**D.** (**Prominvestment**) Una ditta ha presentato una domanda a valere sulla 488/92, settore agroalimentare, con un programma finalizzato alla produzione di liquori.

Nel piano descrittivo la ditta, nonostante l'appartenenza al settore produttivo con codice attività ISTAT DA 15.91, afferma di non essere soggetta alle limitazioni previste dalla normativa nazionale e dal PSR della Regione di appartenenza (Abruzzo), in quanto non produrrà direttamente alcool (e quindi non distillerà i propri prodotti) ma lo acquisterà all'esterno.

La ditta precisa, inoltre, che l'alcool (acquisito da altri produttori) verrà utilizzato come materia prima e miscelato con altri prodotti ed essenze (tutti acquistati dall'esterno) per l'ottenimento di bevande alcoliche.

Si chiede pertanto il parere del CTC in merito all'agevolabilità del programma di investimenti in questione.

**R.** L'interpretazione proposta dalla ditta non è corretta; il prodotto finito (liquore/amaro), che la richiedente intende produrre a seguito del programma di investimenti proposto risulta individuato dalla "nomenclatura NACE" al codice 22.08: "Alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcol di distillazione" e pertanto il programma in questione deve ritenersi soggetto alle limitazioni previste dalla normativa.

Alla luce di quanto sopra e tenuto conto inoltre del fatto che l'investimento in questione non è compatibile con le condizioni previste dalla Regione nel relativo PSR, la domanda di agevolazione proposta non risulta ammissibile alle agevolazioni.

**D.** (Centrobanca) Con riferimento a quanto previsto dal punto 6.5 lettera b) della circolare ministeriale 980902 del 23/03/2006 ed alla luce dell'integrazione introdotta dalla circolare 7942 del 01/08/2006, al fine di adottare una uniformità di comportamento da parte di tutti i soggetti concessionari, si rende necessario chiarire il valore del fatturato da prendere in considerazione per l'attribuzione di detta maggiorazione. In particolare si chiede se detto valore debba essere:

- A) quello indicato nel rigo VA 33 del modello di dichiarazione annuale IVA ovvero l'ammontare complessivo delle esportazioni di beni effettuate nell'anno, **risultanti dalle dichiarazioni doganali**, di cui all'art. 8, primo comma, lettere a) e b) del D.P.R. 633/1972, tra le quali sono ricomprese anche:
- le cessioni, nei confronti dei cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell'Unione Europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;
- le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lett. g) del D.L. n. 331/1993);
- B) quello indicato nel rigo VE 30 del modello IVA che include l'ammontare delle esportazioni e delle altre operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28.
- **D** (Interbanca) Si presenta il caso di un'azienda che, quale valore delle esportazioni dirette, dichiara la sommatoria dei righi della dichiarazione annuale IVA VE30 (Operazioni non imponibili di cui al comma 1 degli articoli 8 lettere a) e b) 8 bis e 9 operazioni intracomunitarie e operazioni di cui agli artt. 41 e 58 del D.L. 331/1993) e VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento).
- Ai fini dell'attribuzione della premialità di cui al punto 6.5 della Circolare Ministeriale N. 980902 del 23/3/2006, si ritiene che il valore da considerare quale fatturato da <u>esportazioni dirette</u> sia UE che extra UE come stabilito dalla Circolare n. 7942 dell' 01/08/2006 sia il solo rigo VE30.
- **R**. Ai sensi della circolare n. 7492 del 1° agosto 2006, ai fini del riconoscimento della maggiorazione degli indicatori di cui al punto 6.5 lettera b) della circolare n. 980902, il valore da considerare è quello delle cessioni di beni extra territorio nazionale, pertanto il dato utile è quello riportato nel rigo VE30 della dichiarazione annuale IVA.
- **D.** (Unicredit) Il Decreto 1° febbraio 2006 all'art. 1 comma 2 recita "I soggetti ammissibili alle agevolazioni sono le imprese, operanti nei settori di attività di cui al successivo comma 4, che promuovono programmi di investimento nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale di cui all'art. 61 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289".

Il comma 4, alla lettera b) recita: "settore turismo": attività di gestione di strutture ricettive, quali gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini; - omissis –

Dalla lettura della norma parrebbe che il nuovo sistema agevolativo "abbia fatto un passo indietro" rispetto alle modifiche introdotte con Circolare n. 900979 del 6/11/2001. Infatti, il punto 2.1 della Circolare n. 900516 del 13/12/2000 risultava così modificato: "I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le imprese che realizzano programmi di investimento riguardanti le strutture individuate e definite dall'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (alberghi, motels, villaggialbergo, omissis), e quelli riguardanti le eventuali ulteriori attività indicate da ciascuna singola Regione – omissis –

Abbiamo il caso di una società che ha presentato domanda sul 32° bando turismo per un nuovo impianto che svolge attualmente attività di pizzeria e, a seguito del programma, svolgerà anche attività di albergo.

Da visura camerale e dal certificato CCIAA l'oggetto sociale dell'impresa non prevede la gestione di alberghi o altre strutture ricettive.

L'interpretazione letterale della norma ci porterebbe ad escludere che l'impresa potesse presentare domanda di agevolazione a valere sul bando turismo.

**D.** (Italease) Si pone l'accento sulle modifiche introdotte dalla nuova circolare n. 980902 del 23 marzo 2006 rispetto alla previgente normativa.

In particolare, nel settore turismo, la circolare n. 900979 del 6 novembre 2001 aveva modificato il punto 2.1 della circolare n. 900516/2000 sostituendo le parole "i soggetti che possono beneficiare

delle agevolazioni sono le imprese che svolgono attività di gestione delle strutture individuate e definite dall'art.6 della legge 217/83..." con le parole "i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le imprese che *realizzano programmi di investimento riguardanti le strutture* individuate e definite dall'art. 6 della legge 217/83....".

Tutto ciò considerato, si riteneva ammissibile una domanda presentata da una società non operante nel settore turistico (società immobiliare o impresa di costruzioni).

Poiché, in relazione alla fattispecie esposta, il testo della nuova circolare 488 non è identico rispetto al passato e, peraltro, stabilisce che "I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le imprese *operanti nei settori di attività* indicati all'art. 1, comma 4 e 5 del decreto attuativo", si chiede se il caso prospettato sia da ritenersi ancora ammissibile.

R. Il decreto 1° febbraio 2006 non ha introdotto modifiche rispetto all'analoga disposizione prevista dal previgente regolamento di cui al decreto n. 527/1997 e successive modifiche e integrazioni. Pertanto, si conferma che la presentazione della domanda da parte di imprese non ancora operanti nei settori ammissibili alle agevolazioni non costituisce motivo di esclusione.

**D.** (Unicredit) Si presenta il caso di un'azienda di commercio all'ingrosso che vuole realizzare un progetto di ampliamento con trasferimento dell'unità locale.

In particolare, l'investimento riguarda la realizzazione di un nuovo fabbricato la cui superficie utile è di mq. 919,15 suddivisa tra il piano terra, il piano primo e il piano secondo.

Dalla relazione tecnica del progettista risulta la realizzazione di un soppalco metallico di mq. 88 che aggiunti ai 919,15 mq permetterà di raggiungere la superficie totale di mq. 1.007,15.

Ai sensi del Decreto Ministeriale del 1° febbraio 2006 le agevolazioni possono essere concesse agli esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e centri di distribuzioni, sia di singole imprese commerciali che di strutture operative dell'associazionismo economico, con superficie dell'unità produttiva pari almeno a 1000 mq. Ai sensi della Circolare 980902 del 23 marzo 2006 con riferimento agli esercizi di vendita all'ingrosso, per superficie dell'unità locale si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupati da banchi, scaffalature e simili, nonché quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, per cui si richiede se nell'ambito della definizione di superficie possa rientrare anche il soppalco in metallo.

- **R**. Si ritiene che il soppalco costituisca comunque superficie calpestabile e quindi debba essere considerato al fine di verificare il rispetto del limite minimo dei 1000 mq previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera c3 del decreto 1° febbraio 2006.
- **D.** (**Prominvestment**) Si pone il caso di una domanda presentata a valere sul 32° bando turismo da una società che gestisce uno stabilimento balneare. Il decreto attuativo del 1° febbraio 2006 identifica tra i soggetti ammissibili alle agevolazioni (art. 1, comma 4, lettera b) anche gli "stabilimenti balneari marittimi, fluviali e lacuali". Il programma in esame prevede spese per l'ammodernamento della struttura, equamente ripartite tra lo stabilimento balneare e l'annesso ristorante. La legge regionale che disciplina gli stabilimenti balneari non vieta, ma neppure impone l'obbligo di avere il servizio di ristorazione. Come noto la legge 488 non consente di ammettere spese per servizi annessi alle strutture diverse da quelle ricettive. Di conseguenza, al fine di valutare il programma proposto, si chiede se l'inserimento dell'attività relativa agli stabilimenti balneari tra quelle ammissibili alle agevolazioni nella nuova 488 consenta di ammettere anche i relativi servizi annessi (parte nuova e preesistente) nel limite del 75% del valore (nuovo + preesistente) dei beni strumentali destinati all'attività balneare.
- R. La circolare n. 980902 prevede al punto 3.9 l'ammissibilità delle spese per "servizi annessi", quali il ristorante, a determinate condizioni tra le quali quella che si tratti di servizi collegati alla struttura ricettiva principale ove viene svolta l'attività ammissibile (non sono pertanto ammessi i "servizi annessi" alle strutture diverse da quelle ricettive). Nel caso in questione, tenuto altresì

conto che la normativa regionale non prevede l'obbligo che gli stabilimenti balneari siano dotati di servizio di ristorazione, le spese relative al ristorante non possono considerarsi ammissibili.

**D.** (**Prominvestment**) Si presenta il caso di un'azienda di commercio al dettaglio, classificata di media struttura (tipologia lett. c 2 dell'art. 1 comma 4 del DM 01/02/2006), che attualmente esercita la propria attività in due locali attigui, rispettivamente di 700 e di 400 mq., destinati uno alla vendita di generi alimentari e l'altro a quella di casalinghi ed articoli da regalo.

L'investimento proposto ha per oggetto l'attività di vendita di generi alimentari e la richiedente, con tale investimento, vorrebbe aumentare la superficie di vendita di tale tipologia merceologica, portandola da 700 mq. a 1100 mq., con contestuale azzeramento della superficie dedicata alla vendita di casalinghi ed articoli da regalo.

Dalla lettura del piano descrittivo e dall'esame della documentazione agli atti della pratica, al fine di valutare la tipologia del presente programma e l'esistenza o meno di due diverse unità locali, si sono rilevati i seguenti elementi caratterizzanti:

- il Comune ha rilasciato due diverse licenze con indicazione delle superfici di vendita dei singoli locali;
- le due attività di vendita hanno locali di servizio distinti (magazzino e uffici);
- le due aree di vendita hanno insegna differente;
- le due aree di vendita, pure se dotate di diverse entrate, sono collegate da un'apertura che consente il passaggio ed hanno casse per il pagamento in comune;
- le due attività, pur avendo una contabilizzazione degli incassi e degli acquisti specifica per tipologia di prodotto, grazie all'utilizzo di codici che consentono un'analisi economica interna, vedono confluire le operazioni su un unico registro dei corrispettivi, in quanto la normativa fiscale non impone una contabilità separata in ragione di diversi codici istat;
- il personale dipendente risulta iscritto al medesimo libro matricola.

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede di sapere se tale programma possa essere inquadrato come:

- a) ammodernamento in quanto si rileva una semplice modifica della formula distributiva e merceologica trattata nell'unità produttiva esistente (e pertanto non agevolabile);
- **b)** ampliamento che si sostanzia in un incremento superiore al 20% della superficie di vendita dedicata esclusivamente ai prodotti alimentari (e pertanto agevolabile).
- R. Considerando quanto evidenziato, i due locali, quello in cui sono venduti i generi alimentari e quello in cui sono venduti casalinghi e articoli da regalo, configurano un'unica unità produttiva. Il programma di investimenti consiste nella ristrutturazione dell'attività svolta nei suddetti locali, cessando l'attività di vendita di generi non alimentari. Detto programma è quindi da classificare come "ammodernamento" in quanto finalizzato alla modifica delle merceologie trattate nell'unità produttiva esistente.
- **D.** (**Prominvestment**) Un' impresa non agevolata a valere sul 17° Bando Industria per carenza di fondi, ha riformulato la relativa istanza di agevolazione nell'ambito del 31° Bando. Tale ditta, ai fini dimensionali, risultava originariamente classificata quale "impresa di media dimensione". Si chiede, nel caso prospettato di "domanda riformulata", se ai fini della determinazione della dimensione aziendale, da rilevarsi con riferimento alla data di presentazione del Modulo di domanda originaria, si debbano utilizzare i criteri stabiliti con il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005, con il quale è stata adeguata la definizione di piccola e media impresa alla disciplina comunitaria in materia o, di converso, si possano utilizzare i criteri vigenti alla data di presentazione dell'originaria domanda, ovvero quanto stabilito nei D.M. del 18 settembre e 27 ottobre 1997.

Si sottolinea che, nel caso di specie, adottando i nuovi criteri l'impresa in questione risulterebbe di "grande dimensione" e, pertanto, verrebbe esclusa dal Bando in corso, in quanto situata in area Centro Nord non in deroga.

**D.** (MPS) Ai sensi della normativa di riferimento (DM 1° febbraio 2006, art. 16, comma 4 - Circolare n. 980902 del 23/3/2006, punto 5.5, comma 3), possono concorrere ai Bandi 2006 anche le domande non precedentemente agevolate per insufficienza di fondi e che non siano già state oggetto di inserimento automatico o riformulazione.

Poiché il DM 1° febbraio 2006 (art. 16, comma 4) stabilisce che la partecipazione di tali domande deve avvenire "con le modalità della riformulazione", diviene applicabile per tali domande il punto 5.5, comma 3, della vigente circolare, laddove stabilisce che "la dimensione dell'impresa richiedente, da indicare nella Scheda Tecnica riformulata, deve essere rilevata con riferimento alla data di presentazione del Modulo di domanda originario".

Essendosi nel frattempo modificata la disciplina per l'individuazione della dimensione aziendale (attualmente regolamentata dal DM 18 aprile 2005, a sua volta emanato in adeguamento alla mutata disciplina comunitaria), si pone il problema di definire *quali siano i criteri applicabili* per tali domande ai fini della determinazione della dimensione aziendale, ferma restando *l'epoca* con riferimento alla quale tali criteri dovranno applicarsi, che è invece chiaramente desumibile dal punto 5.5, comma 3, della vigente circolare.

In proposito, si riterrebbero applicabili alle domande riformulate, concorrenti per l'assegnazione dei fondi sui Bandi 2006, i nuovi criteri per l'individuazione delle dimensioni aziendali.

Ciò in quanto, in caso contrario, verrebbe gravemente minato il principio della parità di condizioni fra le domande concorrenti per l'accesso agli stessi fondi e la stessa formazione delle relative graduatorie.

Infatti, ai fini della molteplicità di aspetti su cui incide la determinazione dell'impresa concorrente (requisiti di ammissibilità della domanda - a seconda dell'ubicazione dell'investimento – e/o delle spese esposte, riserve di fondi, determinazione della misura massima dell'agevolazione concedibile) si troverebbero a concorrere insieme domande presentate da imprese le cui dimensioni sono state determinate con criteri diversi e, caso ancora più paradossale, potrebbe concorrere con dimensioni diverse la stessa impresa, ove fosse richiedente sia per una nuova domanda che per una domanda riformulata.

Si chiede conferma di tale interpretazione.

**R.** La ratio del disposto normativo contenuto nel punto 5.5 della Circolare n. 980902 del 23 marzo 2006 risiede nel ricondurre la valutazione dei requisiti, con cui determinare la dimensione dell'impresa, all'epoca della domanda originaria, evitando di considerare variazioni determinate dallo sviluppo dell'attività aziendale, anche a seguito del programma oggetto della domanda, nel frattempo intervenuti.

Fatti salvi pertanto i dati riferiti alla domanda originaria, non si può comunque prescindere dall'applicazione dei criteri stabiliti con il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 - che ha recepito, peraltro, quanto normato dalla Commissione Europea con Raccomandazione 2033/361/CE del 6/5/2003, efficace dal 1º gennaio 2005 – e già vigenti alla data di apertura del Bando in cui la domanda è riformulata. Si ritiene, pertanto, che la dimensione dell'impresa, ai sensi del punto 1.3 della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006, anche in relazione ad una domanda riformulata, dovrà essere valutata applicando ai dati originari i nuovi criteri di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005.

**D.** (MPS) Programmi da realizzarsi tramite leasing – acquisizione della delibera della società di leasing, nel caso contratto di leasing già stipulato

Il punto 5.6 della circolare prevede la verifica della presenza della delibera di finanziamento bancario e/o della delibera della società di leasing, documenti inclusi nell'allegato n. 12 tra la documentazione da inviare pena la non ammissibilità della domanda.

Nel caso di programma realizzato (in tutto o in parte) tramite locazione finanziaria, il punto 2.3 della vigente circolare prevede coerentemente che "Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, l'impresa richiedente trasmette la comunicazione di esito di delibera della società di leasing (nel seguito "delibera della società di leasing") redatta secondo lo schema allegato alla predetta convenzione."

Lo stesso punto 2.3 (laddove specifica che "Qualora alla data di sottoscrizione della Scheda Tecnica di cui al successivo punto 5.3, il contratto di leasing sia già in decorrenza...") contempla tuttavia in modo inequivocabile anche la possibilità che, alla data di sottoscrizione della Scheda Tecnica, il contratto di leasing sia già stato stipulato.

Si presentano quindi casi di imprese che hanno trasmesso – entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande – lo stesso contratto di leasing già stipulato.

In tali casi, evidentemente, la presenza del contratto di leasing comprova la preesistenza di una delibera da parte della società di leasing, e dunque una valutazione - all'epoca - del corrispondente merito di credito dell'impresa. Si riterrebbero pertanto ammissibili all'istruttoria le domande che si trovano in questa situazione, superando la necessità di acquisire una delibera relativa al finanziamento leasing già concesso.

Peraltro, al fine di verificare compiutamente che l'operazione di leasing si riferisca al progetto oggetto della domanda di agevolazioni e al contempo di acquisire attestazione, da parte della società di leasing, anche del positivo esito dell'esame economico e finanziario dell'iniziativa, si riterrebbe necessario che il contratto di leasing venga integrato dalla Comunicazione di Esito di Delibera della società di leasing prevista fra gli allegati della Convenzione stipulata ai sensi della Delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005.

Si richiede conferma circa la correttezza di tale ipotesi.

**R.** Per le domande che non sono riformulate o ripresentate ai sensi del punto 5.5 della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006, in relazione alle quali sia stato prodotto entro il termine ultimo di presentazione delle domande il contratto di leasing e non la comunicazione di esito di delibera della società di leasing, tenuto conto che il suddetto contratto non può che essere stato stipulato sulla base di una preesistente delibera di leasing, si ritiene che si possa ammettere all'istruttoria la domanda, provvedendo a richiedere ad integrazione del contratto di leasing la prevista comunicazione di esito di delibera della società di leasing.

**D.** (MPS) La vigente circolare (punto 5.7, secondo capoverso, secondo alinea, come modificato dalla circolare 1° agosto 2006, n. 7942) sottopone ad accertamento istruttorio la validità temporale delle delibere, al fine di verificare che tale validità sia "compatibile con i tempi necessari per la stipula del contratto di finanziamento". In assenza di detta compatibilità, la banca concessionaria dovrà richiedere all'impresa una nuova delibera, da acquisire entro e non oltre 15 giorni prima del termine ultimo per l'invio al Ministero delle risultanze istruttorie.

Nel caso del programma da realizzarsi tramite leasing, il punto 6.8 della circolare dispone peraltro che "il contratto di finanziamento, relativo alla sola quota agevolata, è stipulato (...) in relazione a ciascun contratto di leasing, successivamente alla concessione delle agevolazioni e, comunque, dopo la consegna dei beni".

Pertanto, nel caso di investimenti in leasing - con le sole eccezioni dei programmi per i quali tutti i beni siano già stati consegnati alla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria - i tempi per la stipula decorrono dalle *epoche di consegna* dei singoli beni, che possono essere molteplici e comunque evidentemente non conoscibili all'epoca dell'istruttoria della domanda di agevolazioni.

In tali casi, si riterrebbe pertanto che – nel caso del leasing - non debba essere richiesta una nuova delibera per l'adeguamento della durata di validità e che quindi la prescrizione di adeguamento della validità delle delibere (di cui al citato punto punto 5.7, secondo capoverso, secondo alinea) debba ritenersi applicabile alle sole delibere di finanziamento bancario. Si richiede conferma in tal senso.

- **R**. Tenuto conto di quanto indicato al punto 6.8 della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006 relativamente alla stipula del contratto di finanziamento agevolato per i programmi da realizzare mediante leasing, si ritiene opportuno che la delibera della società di leasing assicuri una validità almeno fino alla data presumibile di ricevimento del decreto di concessione provvisoria.
- **D.** (Italease) Una società ha avanzato richiesta delle agevolazioni, settore commercio, per la vendita nelle forme dell'e-commerce di prodotti d'arte, in particolare di tappeti orientali, attraverso una Web TV e mediante TV satelittari.

In particolare il progetto d'investimento comprende:

- l'acquisto delle attrezzature di riprese e trasmissione sat (telecamere, ecc..);
- le attrezzature e l'allestimento del portale attraverso il quale si attiverà la WEB TV;
- l'acquisto delle attrezzature di up link per trasmettere il segnale satellitare;
- l'arredo dello studio

I prodotti saranno permanentemente presenti per il possibile acquisto sul portale e durante le trasmissioni sarà possibile acquistare anche via telefono.

La vendita dei prodotti d'arte attraverso TV satellitare avverrà per il tramite di contratti di service a TV satellitari già presenti.

L'attività comprende, in minima parte, anche la vendita di spazi pubblicitari su WEB e la vendita di spazi televisivi.

Questa Banca Concessionaria ritiene che la suindicata iniziativa possa essere considerata ammissibile in base alla definizione contenuta al punto 1.7 della Circolare MAP n. 980902 del 23/03/20006 ove per commercio elettronico si intende l'attività commerciale – ovvero quella di acquisto di merci in nome e per conto proprio e la loro rivendita – svolta tramite rete internet, mediante l'utilizzo di un sito web (e-commerce). Tenuto conto della particolarità dell'attività in argomento, si ritiene che l'attività di vendita di articoli e oggetti d'arte tramite trasmissioni in web tv possa essere considerata attività di e-commerce, così come definita dall'art.1.7 della Circolare n. 980902 ed art.1, comma 4, lettera c4, del decreto attuativo, Decreto. 1° febbraio 2006. Si richiede conferma in merito.

R. Alla luce delle indicazioni fornite, il programma di investimenti sembra riguardare più attività di cui quella di vendita di prodotti d'arte rientra tra quelle ammissibili alle agevolazioni, mentre quella di vendita di spazi pubblicitari e di spazi televisivi non è attività ammissibile. Pertanto, ai sensi del punto 1.9 della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006, il programma stesso non è ammissibile a meno che non si riescano ad individuare ed escludere gli investimenti relativi all'attività non ammissibile.

**D.** (MPS). Si pone il caso della verifica della conformità urbanistica del suolo sul quale è prevista la realizzazione di impianti di energia derivanti da fonti rinnovabili, requisito contemplato dal punto 1.1 della vigente circolare n. 980902 del 23 marzo 2006.

Come noto, il Ministero era già intervenuto in via interpretativa sulla specifica casistica con nota n. 973405 del 23/03/2003, stabilendo che – nel caso in questione – il requisito della conformità urbanistica del suolo poteva ritenersi sussistente solo in presenza di una destinazione urbanistica di tipo industriale.

Sulla questione è successivamente sopravvenuto il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003 che, testualmente, recita (art. 12, comma 7) "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) [ovvero: quelli alimentati da fonti rinnovabili], possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici".

Lo stesso art. 12 del citato D.Lgs. 387/2003 introduce per gli impianti della specie (in attuazione della Direttiva 2001/77/CE) una procedura di "autorizzazione unica", da rilasciarsi in sede di

conferenza di servizi, che costituisce titolo a costruire ed esercitare gli impianti in questione e che – in correlazione con la previsione di cui al comma 7, primo capoverso – sembra poter essere rilasciata anche per siti ubicati in zone classificate agricole, in assenza di variante dello strumento urbanistico in essere.Lo stesso art. 12, comma 10, prevede che le Regioni possano procedere a dotarsi di piani "generali", indicando preventivamente "aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti".

Si pone a questo punto la questione se - superata la necessità di una destinazione urbanistica necessariamente "industriale" dei suoli - la destinazione "agricola" dei suoli interessati dalla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili possa di per sé consentire di ritenere sussistente il requisito di cui al punto 1.1 della circolare,. Ovvero, in caso negativo, quali altri presupposti si debbano richiedere – nel caso di aree a destinazione agricola - per il positivo riscontro di tale requisito.

In proposito, il riscontro della mera destinazione agricola dei suoli pare insufficiente per almeno due motivazioni:

- innanzitutto, in assenza o nelle more della relativa definizione, niente rassicura in ordine al fatto che la Regione competente possa inserire il sito interessato fra le "aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti";
- inoltre, la norma di cui al comma 7 appare chiaramente indirizzata alle Amministrazioni competenti per il rilascio dell'autorizzazione unica, alle quali viene appunto attribuita la <u>facoltà</u> di concedere tale autorizzazione anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Ciò emerge chiaramente anche dal capoverso immediatamente successivo che impone comunque di tener conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, norma che non può che essere interpretata come limite alla precedente facoltà e che appare evidentemente indirizzata all'Amministrazione competente.

In altri termini, la destinazione agricola dell'area non consente di per sé di riscontrare la rispondenza dell'immobile interessato dall'iniziativa, già <u>nell'attualità</u> e <u>in relazione all'attività da svolgere</u>, ai vigenti vincoli urbanistici, in assenza dell'espressione della volontà dell'Amministrazione di qualificare (in termini generali o con il rilascio dell'autorizzazione unica) un'area agricola come destinabile alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili.

Da tale constatazione emerge anche che – pur essendo superata la necessità della destinazione urbanistica necessariamente industriale dei suoli interessati dalla realizzazione degli impianti in questione, alla luce del D.Lgs. 387/2003 – restano tuttavia attuali i principi già enunciati nella nota MAP (oggi MSE) n. 973405 del 23/03/2003, in particolare laddove si richiede che la condizione di compatibilità urbanistica venga considerata valida e soddisfatta solo quando sia attestata da atti definitivi con effetto autorizzativo.

Come chiaramente rilevabile da tale nota, la necessità di tali "atti definitivi con effetto autorizzativo" discende direttamente dal presupposto che la destinazione urbanistica di un terreno (e quindi, per logica connessione, la compatibilità con la stessa dell'attività da svolgervi) sia il risultato dell'"esercizio delle scelte discrezionali delle pubbliche amministrazioni competenti".

Pur nel quadro del "rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico", il D.Lgs. 387/2003 non ha eliminato tale discrezionalità amministrativa da parte dell'Amministrazione competente.

Pertanto, si riterrebbe che anche per le iniziative concernenti impianti di produzione di energia derivante da fonti rinnovabili – in presenza di destinazione urbanistica dei siti diversa da quella "industriale" - permanga la necessità, ai fini del riscontro del requisito richiesto dal punto 1.1 della circolare, di un atto definitivo con effetto autorizzativo. Nello specifico, tale atto potrà essere rappresentato esclusivamente dal riscontro della "conformità urbanistica" in rapporto a piani di carattere "generale" relativi ad aree e siti espressamente non idonei o, alternativamente, dall'avvenuto rilascio (entro la data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande) dell'autorizzazione unica di cui al D.Lgs. 387/2003. Si chiede conferma dell'interpretazione adottata.

**D.** (San paolo Imi) Viene richiesta l'agevolazione per la realizzazione di nuovi impianti eolici da realizzare su terreni agricoli.

Premesso che il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettrica) in vigore dal 15/02/2004, prevede all'art. 12:

- comma 3): "la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ......, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una "autorizzazione unica" rilasciata dalla regione o da altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla Regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. ......";
- comma 4): "l'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate . ...... Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. ".
- comma 7): "gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) (impianti alimentati da fonti rinnovabili), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. ...".

Le imprese che intendono realizzare nuovi impianti eolici ritengono di aver assolto quanto richiesto dalla Circolare Esplicativa n. 980902 del 23 marzo 2006 nell'ultimo capoverso del punto 1.1 in merito alla destinazione d'uso del suolo, avendo presentato alle Amministrazioni interessate tutte le richieste propedeutiche e necessarie per formulare la domanda di "autorizzazione unica" alla competente Regione quali: studio delle potenzialità anemologiche del sito; delibere dei Consigli dei Comuni interessati nei quali si attesta l'accoglimento della proposta di realizzazione del parco eolico; convenzioni stipulate con i Comuni stessi; Certificati comunali attestanti l'inesistenza di vincoli. Si ritiene che la concreta acquisizione della "autorizzazione unica" possa essere equiparata, per analogia, all'ottenimento del "permesso a costruire". Si ritiene, altresì, che l'assolvimento di tutte le operazioni propedeutiche alla presentazione della domanda per l'ottenimento della "autorizzazione unica" e l'assenza di motivi di diniego alla data di chiusura dei termini del Bando, come eventualmente certificato dall'amministrazione preposta al rilascio della detta autorizzazione, possa soddisfare la condizione di cui all'ultimo comma del punto 1.1 della Circolare n. 980902 del 23 marzo 2006.

**D.** (Centrobanca) Alcune società operanti nel settore energetico intendono presentare domanda per la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

In tali casi si pone il problema della conformità urbanistica del suolo su cui verranno realizzati tali impianti, problematica già affrontata con nota del 28/03/03 da codesto spettabile Ministero.

In tale occasione veniva ribadita la necessità di una destinazione urbanistica industriale con la conseguenza che la semplice attivazione da parte dell'impresa dell'iter amministrativo volto a modificare lo strumento urbanistico non potesse essere ritenuta sufficiente allo scioglimento della condizione, ma fosse necessario un "atto definitivo con effetto autorizzativo".

Attualmente l'iter autorizzativo per la costruzione e l'esercizio di un impianto alimentato da fonti rinnovabili è regolato a livello generale dal Decreto Legislativo 29/12/03 n. 387 (che ha attuato la direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili) ed a livello di dettaglio dalla normativa regionale e provinciale.

In particolare l'art. 12 del D. Lgs 387/03 prevede che tali impianti siano sottoposti ad una "autorizzazione unica" rilasciata dall'ente competente (Regione o Provincia) che ricomprenda al suo interno tutte le autorizzazioni, i permessi e i nullaosta previsti dalla normativa vigente. Al fine

di rilasciare tale autorizzazione viene infatti convocata una Conferenza di Servizi (ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni) alla quale prendono parte tutti i soggetti deputati a rilasciare un qualche tipo di autorizzazione. Tale autorizzazione unica, il cui iter per il rilascio deve concludersi in 180 giorni, ha valore di permesso di costruire.

Occorre notare che il comma 7 del citato articolo 12 prevede specificatamente che tali impianti possano essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, dunque non si configura più l'ipotesi della necessità di una modifica dello strumento urbanistico richiamata nella citata nota del 28/03/03.

Sempre il citato artico 12 prevede infine che le Regioni possano procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla istallazione di specifiche tipologie di impianti.

Ad oggi non tutte le Regioni hanno formalmente recepito e regolamentato nel dettaglio questa disposizione, ma con l'unica eccezione delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province Autonome, si può affermare che tale norma sia da ritenersi a tutti gli effetti immediatamente applicativa.

Alla luce di quanto sopra, non essendo più necessaria una modifica dello strumento urbanistico per variare la destinazione d'uso, si ritiene non giusta e penalizzante nei confronti delle altre aziende produttive, vincolare l'ammissibilità delle domande del solo settore energetico all'ottenimento del permesso di costruire (peraltro sottoposto ad un iter amministrativo più lungo –180 giorni- rispetto a quello normalmente necessario –60 giorni-) mentre per tutti gli altri settori alla semplice destinazione urbanistica industriale del terreno. In proposito si evidenzia un'ulteriore anomalia rispetto alle altre aziende produttive in quanto, poiché l' "autorizzazione unica" prescinde dalla destinazione urbanistica del terreno, tale autorizzazione è sempre necessaria: da ciò scaturirebbe la conseguenza che anche per quegli impianti da realizzarsi in aree industriali occorrerebbe tale autorizzazione non bastando la sola destinazione industriale del terreno, configurandosi in ciò una forte penalizzazione per tali aziende.

Alla luce di quanto sopra, ferma restando la valutazione della compatibilità dei tempi di realizzazione dell'impianto con i tempi della 488 (si ritiene opportuno prevedere una durata dei programmi di 48 mesi), si ritiene di poter accettare le domande presentate da aziende che abbiano la disponibilità dei suoli su cui edificare gli impianti ed abbiano presentato la richiesta di autorizzazione unica, ancorché non ancora rilasciata, integrata da una nota dell'ufficio tecnico del Comune nel cui territorio sorgerà l'impianto attestante di essere a conoscenza del progetto in esame e che l'impianto non ricade nelle aree eventualmente indicate dalla Regione come non idonee. Tale ultima attestazione, che dovrà essere richiesta dall'impresa al Comune, potrebbe essere acquisita anche in corso di istruttoria.

R. La circolare n. 980902 del 23 marzo 2006 prevede che l'impresa dimostri, entro il termine ultimo di presentazione delle domande, la piena sussistenza del requisito di rispondenza, in relazione all'attività da svolgere, degli immobili interessati dal programma di investimenti ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso; nei casi sopraindicati, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs. n. 387 del 29/12/2003, tale rispondenza potrà essere comprovata, sempre entro suddetto termine, da una delibera del Comune che, in virtù delle norme che consentono di derogare agli strumenti urbanistici vigenti nei casi di impianti aventi natura di pubblica utilità, esprima in modo evidente la volontà di consentire la realizzazione dell'impianto oggetto del programma nel sito indicato dall'impresa.

**D.** (Interbanca) Una società ha presentato domanda di agevolazioni a valere sul 31° bando 2006 (Industria) per la realizzazione in un comune della Campania di un parco eolico.

Al punto B6 della scheda tecnica ha indicato di disporre del suolo sede dell'investimento in virtù del Decreto Dirigenziale della Regione Campania a data 11.05.2006 con il quale il Comune ove ha sede l'investimento è autorizzato alla realizzazione dell'impianto eolico in oggetto.

A seguito di una richiesta di chiarimento in merito la società ha indicato nella L. 109/1994 (Legge Merloni) la fonte normativa di riferimento, essendo essa concessionaria per la realizzazione del progetto e subentrando di diritto, con effetto retroattivo, anche su tutti gli atti già stipulati dal Comune per la realizzazione del progetto, e quindi anche nei rapporti di locazione dei suoli stipulati dal Comune medesimo in data antecedente al 15.09.2006.

In particolare la società ha evidenziato che:

- 1) il progetto è stato promosso a seguito di una gara indetta nel 2005 ai sensi dell'art. 37 bis della L. 109/1994 "... per l'affidamento della concessione per la progettazione, costruzione e gestione di una centrale elettrica da fonte eolica in regime di *project financing*..."
- 2) il Comune in questione al momento della data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla predetta gara (sempre nel 2005) si era già assicurato la disponibilità del terreno per la durata di 28 anni stipulando con i proprietari un compromesso per la locazione delle aree interessate dall'inziativa, compromessi sottoposti a registrazione e trascrizione
- 3) alla gara ha partecipato la società controllante della richiedente, che si è aggiudicata la concessione nel corso del 2006
- 4) come previsto dall'articolo 37 quinques della Legge Merloni la società aggiuducataria della concessione ha costituito (primi di settembre del 2006) la società di progetto destinata alla realizzazione ed alla gestione dell'opera (la nostra richiedente)
- 5) solo in data successiva a quella di chiusura del bando la nostra richiedente ha stipulato con il Comune la concessione il cui oggetto è la progettazione definitiva ed esecutiva della centrale eolica, l'esecuzione dei lavori, la gestione funzionale ed economica dell'opera ed il finanziamento economico dell'intervento, diventando così "la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione od autorizzazione", come recita l'articolo 37-quinquies della legge 109/1994

La società richiedente, dunque, sostiene che a seguito della stipula di tale concessione essa è subentrata, con effetto retroattivo, in tutti i rapporti originatisi in capo al Comune promotore del progetto, compresa la disponibilità del terreno oggetto dell'insediamento, senza necessità di ulteriori atti.

R. Il punto 1.1 della Circolare Ministeriale n° 980902 del 23.03.2006 prevede che, per beneficiare delle agevolazioni della L. 488/92, il soggetto richiedente debba <u>comprovare</u> la piena disponibilità del suolo entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni. Nel caso in questione la prova della disponibilità può essere data solo dall'atto di Concessione stipulato con il Comune (stipula che è però successiva alla data ultima valida per la presentazione delle domande). La domanda, pertanto, non può essere ammessa alle agevolazioni.

**D.** (Unicredit) Si presenta il caso di una società che intende realizzare un investimento in una unità locale ubicata nell'ambito di un'area ASI. A fronte di tale programma ha presentato, quale documentazione attestante la piena disponibilità dell'immobile, esclusivamente un certificato del consorzio nel quale <u>si autorizza il presidente</u> dello stesso <u>a stipulare un contratto d'affitto</u> con la proponente. A seguito delle verifiche condotte è emersa la seguente situazione: la richiedente dell'agevolazione occupa (dal 1994) l'immobile in forza di un contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con una società che nel frattempo è fallita. Detta società fallita risultava proprietaria dell'immobile (costruito con i benefici della legge 219/81 ex art. 32). A seguito del fallimento, con decreto del Ministero del 1999, l'immobile viene trasferito in proprietà all'ASI. La proponente ha continuato a pagare il canone previsto al curatore fallimentare sino al 2001.

Risulta inoltre dalla documentazione acquisita che a seguito della procedura fallimentare, il consorzio non avesse il possesso del lotto sul quale sorge l'immobile, situazione che ha impedito alla proponente successivamente a tale data di continuare a pagare quanto dovuto.

La controversia insorta fra l'ASI e la curatela risulta essere stata risolta solamente nel corso del luglio 2006.

Nel frattempo la proponente ha presentato nel 2005 una domanda di agevolazioni nell'ambito di un contratto d'area e chiedendo pertanto l'assegnazione del lotto all'ASI. Quest'ultimo ha provveduto nel corso del 2005 a rilasciare una delibera di assegnazione <u>provvisoria</u> del lotto sul quale sorge lo stabilimento, condizionando però la stessa al positivo iter istruttorio del contratto d'area.

Dalle informazioni assunte risulta che il contratto in questione è stato chiuso successivamente al termine utile di presentazione della documentazione del 31° Bando L. 488. Nelle more dell'iter istruttorio connesso con il contratto d'area non risultava pertanto possibile da parte dell'ASI procedere con la stipula del contratto d'affitto (in quanto subordinato ad avvenimento futuro), spiegando pertanto il contenuto del certificato rilasciato dallo stesso (mandato al presidente a stipulare il contratto d'affitto) e fornito come giustificativo della piena disponibilità. Si richiede se, nelle condizioni esposte, la domanda possa ritenersi istruibile.

R. Nel caso prospettato si ritiene che la condizione di piena disponibilità dell'immobile non sia puntualmente soddisfatta come previsto al punto 1.1 della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006. La domanda pertanto deve essere rigettata.

**D.** (MPS) Si presenta il caso di una società che intende presentare un radicale intervento di ristrutturazione di un complesso immobiliare alberghiero inattivo, costituito da fabbricati e circostante appezzamento di terreno.

Relativamente a tale complesso immobiliare, alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di agevolazione a valere sul bando Turismo, la Società detiene:

- a) la proprietà esclusiva di porzioni del complesso immobiliare alberghiero (circa il 95%), nonché dell'appezzamento di terreno circostante (in parte edificabile);
- b) il 98,88% delle quote di una multiproprietà alberghiera indivisa, relativa al residuo 5% circa dell'immobile.

Il programma di investimenti presentato dall'impresa prevede interventi di totale ristrutturazione dell'attuale edificio, al fine di realizzare una residenza turistico-alberghiera con annessi ristorante, bar, centro benessere e sala congressi.

L'impresa ha presentato la domanda nel presupposto di poter attestare la piena disponibilità dell'immobile oggetto degli investimenti da agevolare, per la porzione dello stesso non in proprietà esclusiva, sulla base di un regolamento del condominio del complesso edilizio in esame. Tale regolamento prevede che eventuali interventi di ristrutturazione globale del fabbricato, possano essere approvati senza la necessità del voto unanime dei comproprietari, essendo sufficiente "un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei Condomini ed i due terzi del valore del complesso edilizio secondo la sua attuale consistenza".

Ne conseguirebbe la possibilità per la società richiedente di dar corso al progettato intervento anche in assenza del voto favorevole della minoranza dei condomini, tuttora proprietari delle residue quote di multiproprietà.

Si richiede un parere circa la sussistenza nel caso in esame del requisito della piena disponibilità dell'immobile di cui al punto 1.1 della circolare.

R: Si ritiene che i diritti/titoli di proprietà dell'impresa non risultino idonei ad attestare la piena disponibilità dell'intero immobile interessato dall'iniziativa, in quanto riferiti solo a porzione, seppure prevalente,dell'immobile stesso. Ne consegue la mancanza del requisito della piena disponibilità dell'immobile interessato dall'iniziativa richiesta dal punto 1.1 della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006. La domanda pertanto deve essere rigettata.

**D** (Centrobanca). Si prospetta il caso dell'azienda "A srl" che per la dimostrazione della disponibilità dell'immobile, oggetto dell'investimento proposto, ha presentato oltre ai titoli di proprietà, anche il progetto di fusione per incorporazione dell'azienda "B sas", proprietaria di una porzione dell'immobile, in "A" stessa.

In particolare, la società "A" possiede l'intero capitale sociale della società "B" in forza dell'acquisizione del 100% delle quote avvenuto in data 26/4/06 e 6/9/06 (acquisto dell'1%).

La società "B" non svolge alcuna attività ed è proprietaria di parte dell'immobile (terreno) oggetto dell'investimento proposto dalla società "A".

Alla data di presentazione della domanda 15/9/06, entrambe le società avevano approvato il progetto di fusione per incorporazione della società "B" nella società "A". Alla medesima data non era stata ancora perfezionata la fusione.

Inoltre, non vi è alcun atto, stipulato tra i due soggetti giuridici "A" e "B", che trasferisca la disponibilità del bene dall'uno all'altro. I due soggetti mantengono ciascuno la propria personalità giuridica fino all'avvenuta fusione.

Precisato quanto sopra, la banca concessionaria ritiene che alla data ultima di presentazione delle domande, la società richiedente "A" non aveva di diritto la disponibilità di tutta l'area oggetto del programma di investimenti per i quali intende richiedere le agevolazioni.

Si ritiene che in questo particolare caso la disponibilità dell'immobile oggetto dell'investimento (terreno) sia desumibile dalla proprietà diretta di una parte e indiretta (controllata al 100%) della restante e che di fatto siano rispettati i requisiti previsti dal bando.

R. Tenuto conto che alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande le due imprese non erano ancora fuse e che alla predetta data non veniva dimostrata da parte dell'impresa richiedente, ai sensi del punto 1.1 della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006, la disponibilità di una porzione dell'area oggetto del programma, la domanda di agevolazioni non può ritenersi ammissibile.

**D.** (MPS) Si presenta il caso in cui – ad attestazione della disponibilità ai sensi del punto 1.1 della circolare – l'impresa ha fornito un contratto di locazione immobiliare soggetto ad IVA (stipulato prima del 4 luglio 2006), per il quale la registrazione all'Agenzia delle Entrate è stata effettuata successivamente al 15/9/2006.

L'impresa ci fa presente – senza peraltro fornire alcuna documentazione probatoria - che, con l'entrata in vigore della L. 248/2006 (legge di conversione del cosiddetto "Decreto Bersani") avvenuta nello scorso agosto, è stato impossibile procedere a registrare l'atto in quanto l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per zona ha opposto di essere in attesa di un apposito provvedimento di regolamentazione, che in effetti è stato emesso il 14/9/2006 e pubblicato in GURI il 21/9 successivo.

La citata L. 248/2006 stabilisce infatti che:

Ai fini dell'applicazione delle imposte proporzionali di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, per i contratti di locazione o di affitto assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, sulla base delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono presentare per la registrazione una apposita dichiarazione, nella quale può essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni immobili strumentali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-bis) della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con effetto dal 4 luglio 2006. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 settembre 2006, sono stabiliti le modalità e i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta.

Il nuovo provvedimento stabilisce oggi che "Per i contratti di locazione e affitto <u>in corso di esecuzione al 4 luglio 2006 e assoggettati ad imposta sul valore aggiunto</u> in base alle disposizioni vigenti fino a tale data, gli adempimenti previsti ai fini dell'applicazione delle imposte indirette dall'art. 35, comma 10-quinquies, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, compresa l'eventuale opzione per il regime di imponibilità all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 10, comma 1, numero 8), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono eseguiti, indipendentemente dal numero di unità immobiliari possedute, per via telematica", da effettuarsi "a decorrere dal 1° novembre 2006 e non oltre il 30

novembre 2006", pena l'applicazione di sanzioni di cui alle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

La mancata registrazione nei termini deriverebbe in questo caso dalla impossibilità della registrazione opposta dagli Uffici e non da circostanze riconducibili "alla volontà, a colpa o a negligenza dell'impresa".

A sua volta l'assenza *pro tempore* di norme attuative in materia in un periodo che, per pura casualità, coincideva temporalmente con le ultime settimane immediatamente precedenti la scadenza del termine di presentazione delle domande (e dunque del completamento della documentazione necessaria, a pena di inammissibilità) appare di per sé una situazione non ricorrente e dunque avente caratteri di "eccezionalità".

In questo caso, si riterrebbero dunque sussistenti quelle "eccezionali cause di forza maggiore, e quindi ...circostanze che in nessun modo possano ricondursi alla volontà, a colpa o a negligenza dell'impresa" che, per altre questioni, consentono di superare le eventuali conseguenze sfavorevoli che la normativa riconnette al superamento di certi termini (si vedano i punti 3.12 e 9.1 della circolare).

Si ritiene pertanto di poter ammettere la domanda all'istruttoria. Si richiede conferma in tal senso.

R. L'opposizione dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate, nelle more della pubblicazione del citato provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, di fatto non impediva la possibilità di registrare comunque il contratto nei termini previsti dalla L488/92, essendo il provvedimento riferita solo alle nuove modalità di registrazione telematica. Pertanto la domanda deve essere rigettata.

**D.** (Centrobanca) Si presenta il caso di un'impresa che prevede la realizzazione di un programma di investimenti con il sistema c.d. "misto" che, con riferimento ai beni da acquisire direttamente, non ha presentato alcuna delibera di finanziamento bancario ordinario avendo ottenuto una delibera per il finanziamento leasing che garantisce il rispetto della misura minima del 15 % della quota di finanziamento agevolato richiesto riferita agli investimenti ammissibili nel loro complesso.

Si richiede se la suddetta istanza possa comunque essere considerata valida.

**D.** (MPS) Si presenta il caso di un programma di investimenti da realizzarsi in parte mediante locazione finanziaria. L'impresa ha prodotto la sola delibera da parte di società di leasing secondo l'idoneo schema di Comunicazione di Esito di Delibera.

In proposito, la vigente circolare (punto 2.3) stabilisce che "Nel caso in cui il programma di investimenti preveda, in tutto o in parte, beni acquisiti tramite locazione finanziaria, l'operazione di leasing (...) sostituisce il finanziamento bancario ordinario, con riferimento ai soli investimenti realizzati tramite la stessa operazione di leasing e nei limiti della quota necessaria ad assicurare la parità di importo con il finanziamento agevolato richiesto, la cui misura minima è comunque pari al 15% degli investimenti ammissibili".

Inoltre, i punti 2.1 e 5.3 della circolare prevedono, quale condizione di ammissibilità della domanda, la presentazione, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, di una delibera di finanziamento bancario e/o di leasing.

Nel caso in esame, si riterrebbe di poter concludere positivamente l'istruttoria della domanda, ammettendo alle agevolazioni la sola parte del programma di investimenti che risulta "supportata" da idonea delibera (ed escludendo quindi quella realizzata mediante acquisto diretto per la quale non è stata presentata delibera di finanziamento ordinario), a condizione che , una volta riscontrata la sussistenza di tutte le altre condizioni per l'ammissione alle agevolazioni, tale quota parte del programma di investimenti risulti di per sé organica e funzionale come prescritto dal punto 3.1 della circolare. Si richiede conferma di tale impostazione.

**R.** Il punto 2.3 della circolare ministeriale 980902 del 23/03/2006 stabilisce che nel caso in cui il programma preveda sia investimenti da realizzare mediante leasing sia investimenti da realizzare mediante acquisto diretto (c.d. "programmi misti"), sarà comunque necessaria, in relazione a questi ultimi, la sussistenza di un finanziamento bancario di importo pari a quello del

finanziamento agevolato riguardante detti investimenti diretti. Qualora, in relazione ad un programma misto, la banca ritenga che gli investimenti per i quali non sia stata presentata la delibera di finanziamento possano essere esclusi senza compromettere il requisito di organicità e funzionalità del programma, la domanda può essere ammessa anche in mancanza della suddetta delibera.

**D.** (**Prominvestment**) Si pone il caso di un'impresa **A** che attualmente svolge attività di rimessaggio di imbarcazioni da diporto (il rimessaggio è svolto da una ditta terzista che fattura alla società **A**, la quale a sua volta fattura ai clienti). **A** ha presentato una domanda di agevolazione a valere sul 31° bando industria della Legge 488/92 per la realizzazione di un nuovo capannone, previa demolizione di quello esistente, l'acquisto di macchinari ed attrezzature per la manutenzione e riparazione di imbarcazioni da diporto (pescherecci e imbarcazioni sportive).

Il rimessaggio non verrà più gestito da terzi, ma direttamente da **A** e rappresenterà solamente una minima parte dell'intera produzione aziendale.

L'attività a cui sono destinati gli investimenti è inquadrabile con il codice Istat: DM 35.12-Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive (compresa anche la manutenzione).

Il programma è stato inquadrato quale ampliamento.

La Circolare n. 980902 del 23/03/2006, punto 1.9, nel descrivere i limiti e i divieti all'ammissibilità del settore della Cantieristica navale richiama la comunicazione dell'Unione Europea, 2003/C 317/06 del 30/12/2003.

La disciplina di tale comunicazione, e quindi anche i limiti e divieti in essa previsti, si applicano, ai sensi dei punti 2 e 3.1 della medesima, alla costruzione, riparazione di navi "d'alto mare a propulsione autonoma", nonché alla trasformazione di navi "d'alto mare a propulsione autonoma di almeno 1.000 tsl (tonnellate di stazza lorda)". La Comunicazione non prevede inoltre la concessione di aiuti a programmi inquadrabili come ampliamento.

Si precisa che l'espressione "alto mare" è, dalle ricerche effettuate da questa Banca concessionaria, sinonimo di "acque internazionali". Secondo la nozione consolidata (Ginevra, I, 1) per "alto mare" si intendono infatti tutte quelle parti del mare che non appartengono né al mare territoriale né alle acque interne.

La normativa della Legge 488 vigente all'epoca dell'ultimo bando industria (17°) prevedeva, sulla base del Regolamento CE 1540 del 29/06/1998 – G.U.C.E. L 202 del 18/07/98, limitazioni solamente per l'attività identificata con il codici Istat: DM 35.11- Costruzioni navali e riparazioni di navi, e non anche per l'attività identificata dal codice Istat: DM 35.12.

Da una lettura congiunta delle due normative sopra richiamate sembrerebbe desumersi che i limiti imposti dall'Unione Europea siano applicabili alle attività di costruzione, riparazione e trasformazione di sole grandi navi.

Le imbarcazioni oggetto dell'attività della società **A** sono di dimensione media/piccola e da diporto. Si chiede di sapere se, ai fini dell'ammissibilità del progetto descritto, si debba verificare o meno la sua rispondenza ai limiti e divieti posti dalla normativa per il settore della Cantieristica navale.

Nel caso affermativo si chiede quindi di sapere se si debba far riferimento unicamente al codice di attività Istat, in questo caso il programma (DM 35.12) sarebbe ammissibile, o si debba piuttosto far riferimento alla tipologia di imbarcazioni sottoposte a manutenzione e riparazione.

Valendo la seconda ipotesi questa banca concessionaria dovrebbe allora verificare, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentate della Ditta richiedente le agevolazioni, se le imbarcazioni in esame incrocino o meno in acque internazionali. Nel caso negativo, l'investimento proposto sarebbe ammissibile senza limitazioni, nel caso affermativo il programma non sarebbe ammissibile.

R. Si conferma che la nuova disciplina degli aiuti alla cantieristica si applica esclusivamente con riferimento alle "navi mercantili/commerciali d'alto mare a propulsione autonoma". Nel caso di

specie quindi, trattandosi di un programma di investimenti riguardante l'attività con codice ISTAT DM 35.12 "Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive", non si applicano i limiti e divieti posti dalla normativa comunitaria.

**D. (MPS)** Si presenta il caso di una domanda (Modulo e documentazione a corredo) trasmessa alla Banca concessionaria prescelta per l'istruttoria mediante corriere privato anziché "a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento", come invece prescritto dalla vigente circolare (punto 5.3, ult. comma; analogamente l'Allegato n. 11, Modulo e relative istruzioni per la compilazione).

Si pone pertanto il problema dell'ammissibilità o meno della domanda.

Nel merito, la circolare - mentre è chiara nel prescrivere determinate forme di invio – non regolamenta le conseguenze della mancata osservanza delle forme prescritte.

Del resto, le condizioni di invalidità della domanda previste dalla circolare non contemplano la mancata trasmissione a mezzo raccomandata/posta celere AR, bensì solo la mancata trasmissione – entro la chiusura dei termini di presentazione delle domade – di tutta la documentazione di cui all'allegato n. 12, nonché l'elaborazione della Scheda Tecnica a mezzo dello specifico software predisposto dal Ministero.

In conseguenza di ciò, è stato ritenuto che l'invio di una raccomandata A.R. non può costituire un obbligo a pena di esclusione.

Si propenderebbe pertanto per l'ammissibilità della domanda.

Nel caso di specie, considerato che la spedizione a mezzo corriere (e dunque a mezzo di soggetto terzo, rispetto all'impresa istante) consente di individuare la data di invio da parte dell'impresa, si considererebbe tale data quale data di presentazione della domanda.

Si chiede conferma in tal senso.

- **R.** La normativa prevede in modo puntuale le modalità di trasmissione delle domande. Pertanto nel caso sopraindicato la domanda deve essere rigettata.
- **D.** (Italease) La normativa (punto 6.2 della Circolare MAP n. 980902 del 23/03/2006) dispone che alla riduzione del contributo in conto capitale può corrispondere, su richiesta dell'impresa, un incremento del finanziamento agevolato di importo al massimo pari a quello della riduzione, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste al punto 2.1; in presenza di programmi di investimento misti, si richiede se sia obbligatorio osservare nell'ambito di ciascun sistema di acquisizione la stessa misura percentuale di incremento, o se viceversa si possano adottare differenti misure percentuali, fermo restando l'obbligo di mantenere nell'ambito di ciascun sistema di acquisizione una misura percentuale di finanziamento che ricada entro i limiti minimi e massimi previsti: Questa banca ritiene percorribile tale seconda ipotesi. Si chiede conferma in merito".
- **D.** (Unicredit) L'art. 6.2 della Circolare n. 980902 del 23/03/2006 quarto alinea prevede :

che alla riduzione del contributo in conto capitale <u>può</u> corrispondere, su richiesta dell'impresa, <u>un incremento del finanziamento agevolato di importo al massimo pari a quello della riduzione</u>, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste al punto 2.1; in particolare si ricorda che l'importo del finanziamento agevolato, così come risultante dal predetto incremento, deve essere pari a quello del finanziamento bancario, ovvero della quota di leasing ad esso equiparata; in ogni caso l'ammontare complessivo del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del corrispondente finanziamento bancario (o quota leasing equiparata) non può superare l'importo degli investimenti ammissibili.

Si presentano i seguenti casi:

### caso 1)

L' azienda ha presentato un investimento di <u>1.000k€</u> e alla luce della dimensione aziendale, dell'ubicazione dell'unità produttiva e della riduzione della richiesta del contributo in conto capitale operata, avrebbe potuto richiedere un finanziamento agevolato per un valore che va dal 15% (minimo) al 18% (massimo).

La stessa al momento della presentazione della domanda <u>ha inserito un importo di 150k€</u> equivalente quindi al minimo 15%.

Alla luce dell'attività istruttoria condotta risultano ammissibili alle agevolazioni solo 900 k€ *e il finanziamento agevolato si ridurrebbe a 135 k€. (15% dell'ammissibile).* 

L'azienda asserisce che in ogni caso realizzerà l'intero programma (1.000k€) ed il finanziamento agevolato spettante sarebbe comunque pari di 150 k€ in quanto rappresenta il 16,7% delle spese agevolabili (900 k€.) e quindi nei limiti previsti dalla norma ( alla luce della sua richiesta di contributo in c/capitale).

## caso 2)

L' azienda ha presentato stesso investimento di 1.000k€ con modalità mista di acquisizione dei beni (diretti e leasing) allegando 3 delibere di società di leasing differenti ognuna per una quota del totale leasing ed una di una banca finanziatrice per la parte diretta.

Verificandole nel dettaglio appare evidente che in ognuna delle delibere (banca e società di leasing) si richiede una percentuale differente di finanziamento agevolato ( ad es 15%, 16,5% 18%, e 15, 4%) sempre comunque nei limiti della norma.

L'azienda nella predisposizione della scheda tecnica al punto B12 ha indicato nella richiesta dei finanziamenti agevolati degli importi medi (uno per la parte diretta ed uno per la parte leasing) che danno comunque luogo ad una percentuale media unica (16,2%) ancora diversa da quelle previste dai soggetti finanziatori e sempre comunque nei limiti consentiti dalla normativa.

Alla luce della riduzione delle spese ammissibili effettuata in sede istruttoria (900 k€) è parere di questa Banca che il finanziamento agevolato si riduca a 145,8 k€. (16,2% dell'ammissibile) da applicare pro quota a tutti i soggetti finanziatori (banca e società di leasing)

R. Il punto 6.2 della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006, prevede che alla minore richiesta del contributo in conto capitale può corrispondere, <u>a scelta dell'impresa</u>, un incremento del finanziamento agevolato fino a corrispondenza del minor importo di contributo previsto. Pertanto, tenuto conto dell'eventuale riduzione del programma di spesa, i valori di finanziamento agevolato indicati in relazione a ciascuna delle delibere presentate possono considerarsi ammissibili, ove siano comunque ricompresi nei limiti previsti dalla normativa, seppure le relative misure percentuali in rapporto all'investimento complessivo, non corrispondano a quelle originariamente previste nella domanda.

**D. (MPS)** Si presenta il caso di una società il cui esercizio sociale non coincide con l'anno solare (il bilancio di ogni esercizio chiude statutariamente il 30 settembre di ogni anno) e che ha indicato al punto C2 della scheda tecnica alcuni dati per il riconoscimento della premialità per la quota di fatturato derivante da esportazione (DM 1° febbraio 2006, art. 8, comma 12 sub b); vigente circolare, punto 6.5, sub b)).

Ai fini del computo di questa premialità, la circolare (al citato punto 6.5, sub b)), dispone che:

- il valore del fatturato venga rilevato dal bilancio redatto a fini civilistici (rilevando il "valore complessivo del fatturato di cui alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile");
- il valore del fatturato da esportazioni dirette da considerare venga rilevato dalla *dichiarazione* annuale IVA di ciascuno degli esercizi di riferimento, il cui riferimento temporale è l'anno solare.

Nel caso in esame, pertanto, si verrebbe ad impostare un rapporto fra due dati non omogenei dal punto di vista temporale e dunque non confrontabili.

Al fine di rendere i dati temporalmente omogenei, si riterrebbero percorribili le seguenti soluzioni:

A) acquisire dall'impresa estratti della contabilità (eventualmente corredati da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di sintesi degli stessi dati) relativi al fatturato complessivo dei dodici mesi componenti l'anno solare, con le opportune integrazioni idonee al raccordo con il punto A.1 del conto economico civilistico;

B) in alternativa o in subordine, acquisire dall'impresa estratti della contabilità a fini IVA, riferiti temporalmente ai 12 mesi a cui si riferiscono i singoli bilanci di esercizio (anche in questo caso eventualmente corredati da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di sintesi degli stessi dati).

Si riterrebbe maggiormente percorribile la soluzione sub A).

Si richiedono indicazioni sul comportamento da adottare.

R. Si conferma la soluzione proposta dalla banca concessionaria.

**D.** (MCC) Si pone il caso di una Società Cooperativa, agevolata sull'11° bando, che al fine di adempiere a quanto prescritto al punto 6.2 della Circolare Ministeriale n.900315/2000 ha fatto ricorso ad utili prodotti nel corso di realizzazione del programma di investimento.

La Società al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa di riferimento in merito all'apporto di mezzi propri, ed a quanto enunciato nel Decreto di Concessione Provvisoria, ha dimostrato di aver fatto ricorso esclusivamente agli utili maturati e accantonati nel periodo di realizzazione del progetto agevolato.

A tal proposito si rileva che in concomitanza con l'attività delle verifiche finali riguardanti il programma di investimento svolte da questa Banca Concessionaria, la Cooperativa è stata soggetta a controllo ispettivo della Guardia di Finanza, che sull'argomento relativo all'apporto dei mezzi propri, ha manifestato dubbi sulla correttezza della procedura seguita dalla richiedente.

In estrema sintesi in detto verbale la Guardia di Finanza puntualizza che la Società Cooperativa, per ottemperare all'obbligo dell'apporto di mezzi propri, ha fatto ricorso alla posta di bilancio "riserve indivisibili", incrementata degli importi rivenienti da quota parte degli utili conseguiti negli anni di realizzazione del programma.

Pertanto, a parere della Guardia di Finanza, l'apporto dei mezzi propri che la Cooperativa ha in definitiva attinto dalla posta di bilancio "riserve indivisibili", anche se per importo riveniente esclusivamente da utili realizzati e non da valori preesistenti, non parrebbe condivisibile in quanto in contrasto con la normativa legge 488/92 (punto 6.2 della circolare ministeriale 900315/2000), giacché tale procedura è consentita esclusivamente nell'ipotesi in cui le Società Cooperative abbiano raggiunto il "…limite massimo di quote o azioni che possono essere possedute da ciascun socio persona fisica.". Fattispecie che in effetti non ricorre nel caso all'esame.

**R.** Le modalità per la determinazione del capitale proprio ai fini del calcolo del relativo indicatore sono disciplinata al punto 6.2 della circolare attuativa n.900315/2000. In particolare, viene ivi chiarito, tra l'altro, che possono essere utilmente computati a tal fine anche poste preesistenti (finanziamenti dei soci, prestiti obbligazionari ed altri debiti assimilabili nonché utili di bilancio accantonati), purché previa conversione in capitale sociale e nella misura in cui non già computati per l'equilibrio finanziario con riferimento all'esercizio "precedente". Il medesimo punto 6.2 recita poi nello specifico "Occorre a tale riguardo rilevare la particolare situazione concernente le società cooperative. Per ciascun socio persona fisica di dette società, infatti, l'art. 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, fissa un limite massimo di quote o di azioni che lo stesso può possedere; tale limite, di fatto, in costanza della compagine sociale, impedisce l'incremento del capitale sociale oltre determinate consistenze. Dal momento che, per le stesse società cooperative, le eventuali preesistenti riserve indivisibili, costituite ai sensi dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non possono essere distribuite tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società cooperativa che all'atto del suo scioglimento, si è dell'avviso che, purché sia stato raggiunto il limite del capitale sopra richiamato per tutti i soci persone fisiche, dette riserve possano essere prese in considerazione, ai fini di cui si tratta, senza richiederne la conversione in capitale sociale; in tal caso il relativo ammontare viene convenzionalmente imputato all'anno solare di avvio a realizzazione del programma. Restano ferme le disposizioni in materia di esplicita destinazione del capitale proprio e di equilibrio finanziario preesistente.".

Si rileva dunque che il vincolo del raggiungimento del capitale sociale in ragione del limite di quote o azioni che ciascuna persona fisica socia della cooperativa opera solo con riferimento all'eventuale computo delle riserve indivisibili preesistenti in sostituzione degli aumenti di capitale sociale. Resta ferma, anche per le società cooperative, la possibilità di comprovare gli apporti di capitale proprio nella forma di accantonamenti di utili così come prevista dal suddetto punto 6.2 della circolare.

- **D.** (**Prominvestment**) Il D.lgs 17 gennaio 2003, n. 6, che ha effettuato la riforma organica della disciplina delle società di capitali, ha ,tra l'altro, abrogato il comma 2 dell'articolo 2426 del c.c. eliminando pertanto, a partire dal 1° gennaio 2004, la possibilità di contabilizzare a conto economico poste a soli fini fiscali, tra le quali sussistono gli "ammortamenti anticipati".
- L'applicazione della norma di cui sopra ha rilevanza in termini di dimostrazione degli apporti di mezzi propri ex lege n. 488/92; si verificano, infatti, i seguenti casi con riferimento ad imprese beneficiarie delle agevolazioni che hanno utilizzato gli "ammortamenti anticipati" quale dimostrazione dell'avvenuto apporto di mezzi propri previsti a copertura del programma agevolato:
  - a) imprese che con riferimento al bilancio relativo all'esercizio 2004, in relazione alle c.d. operazioni di "disinquinamento fiscale" del bilancio medesimo, hanno provveduto allo storno del valore degli ammortamenti anticipati cumulati negli anni di realizzazione del programma contabilizzando un "provento straordinario" di pari importo nel relativo conto economico; tale operazione ha determinato l'emergenza di un maggior utile d'esercizio. In tal caso la banca concessionaria ritiene che, ai fini della valida dimostrazione dell'apporto di mezzi propri, l'impresa debba procedere ad accantonare in uno specifico fondo la quota dell'utile extra corrispondente agli ammortamenti anticipati precedentemente contabilizzati ai fini della L. 488. Dal punto di vista dell'imputazione temporale del fondo così generato si fa riferimento agli esercizi di contabilizzazione degli ammortamenti anticipati.
  - b) Imprese che intendono dimostrare gli apporti di mezzi propri anche attraverso gli ammortamenti anticipati evidenziati esclusivamente nella dichiarazione dei redditi. In tal caso, la banca ritiene che tale modalità, alla luce del mancato riscontro nel bilancio dell'impresa, non possa essere utilmente considerata ai fini della verifica dell'indicatore n. 1.

R. Si concorda con l'interpretazione della banca concessionaria.